



ENTE FRIULANO ASSISTENZA SOCIALE CULTURALE EMIGRANTI

COSTITUZIONE - SCOPI - DURATA - SEDE

art. 1

L'Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti (EFASCE), sorto nel 1907 come Segretariato dell'Emigrazione per la tutela dei lavoratori dei distretti di Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo emigrati nei paesi europei, ispirandosi ai principi cristiani e di aderenza alle esigenze dei tempi, si propone di sviluppare iniziative ed attività di assistenza, di solidarietà e di promozione umana, culturale, sociale e ricreativa nei confronti degli emigrati del Friuli Venezia Giulia, operanti o che hanno operato nel mondo o in altre Regioni italiane, al fine di mantenere vivi ed accrescere, anche fra le giovani generazioni, i valori ed i legami che derivano dalla comune origine, di assecondare i rientri temporanei per motivi affettivi, di studio e di lavoro e d'agevolare il reinserimento nel tessuto sociale ed economico locale di coloro che intendano insediarsi in maniera stabile.

Per realizzare tali obiettivi, l'Ente favorisce:

la costituzione di Segretariati territoriali nei paesi di residenza dei correghionali, come sedi di aggregazione e come organismi di collegamento con istituzioni enti ed associazioni della Madre Patria, della Regione Friuli Venezia Giulia e degli stessi Paesi ospitanti;

l'organizzazione di convegni di studio, di stage professionali e di seminari specializzati per l'approfondimento delle legislazioni dello Stato e della Regione e per la conoscenza delle provvidenze stabilite a favore degli emigranti e dei loro familiari;

la promozione di opportunità per il rientro di giovani e di anziani che desiderino visitare o rivedere la terra di origine, anche attraverso scambi tra famiglie;

il periodico invio di aggiornate informazioni sulla situazione sociale, economica, culturale e politica dell'Italia, della Regione e delle località d'origine.

art. 2

L'EFASCE attua i fini statuari e provvede alla propria organizzazione:

con contribuzioni dei soci;

con contribuzioni ordinarie e straordinarie degli enti istituzionali;

con elargizioni e donazioni di persone fisiche o giuridiche, di enti pubblici e privati e di enti economici;

con proventi patrimoniali di pertinenza dell'EFASCE.

art. 3

L'EFASCE ha la sede sociale in Pordenone e può istituire sedi di-pendenti all'estero e in Italia.

Ha durata illimitata.

SOCI

art. 4

L'EFASCE è costituita da soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari e soci di diritto:

sono soci ordinari persone fisiche che, con contribuzioni o con prestazioni di attività di volontariato, collaborano al perseguimento degli scopi statuari;

sono soci sostenitori persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, enti economici che, con cospicue dotazioni, cooperano in maniera continuativa alle iniziative dell'EFASCE;

sono soci onorari persone che hanno acquisito insigni benemerienze per l'opera svolta in favore dell'EFASCE;

sono soci di diritto enti istituzionali, economici, finanziari o di promozione commerciale, culturale e turistica operanti in Friuli Venezia Giulia che, su invito del presidente, manifestano ufficialmente la volontà di aderire, conferendo rilevanza e prestigio all'attività dell'EFASCE.

La qualifica di socio ordinario, sostenitore, onorario e di diritto viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato esecutivo o dei Segretariati EFASCE territoriali.

La domanda di iscrizione a socio va rivolta al Presidente e deve contenere la dichiarazione di conoscere e accettare le norme statutarie e di uniformarsi alle decisioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile dopo l'inoltro delle stesse da parte del Comitato esecutivo, che ha il compito di istruire e di vagliare la regolarità delle richieste.

In caso di mancato accoglimento, il Presidente comunica al richiedente la decisione del Consiglio Direttivo.

art. 5

I soci hanno facoltà di recedere in ogni momento dall'Ente e possono essere estromessi, su delibera del Consiglio Direttivo, al verificarsi di comportamenti pregiudizievoli o contrari agli scopi e alle finalità dell'EFASCE stabiliti dallo Statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo perdono tale qualifica, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né possono vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente.

ORGANI SOCIALI

art. 6

Sono organi dell'EFASCE:

Assemblea Generale dei soci;

Consiglio Direttivo;

Comitato Esecutivo

Presidente;

Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

art. 7

L'Assemblea generale dell'EFASCE è composta dai soci ordinari, dai soci sostenitori, dai soci onorari, dai soci di diritto di cui all'art.4, dai Presidenti dei Segretariati EFASCE Territoriali, dai Coordinatori d'area e dai Coordinatori continentali.

art. 8

L'Assemblea generale dei soci è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno:

per la discussione e l'approvazione della relazione morale riguardante l'attività dell'Ente;

per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

per l'elezione, alla scadenza, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

art.9

L'Assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, con avviso personale ai soci, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ad iniziativa del Presidente ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza.

L'assemblea straordinaria è convocata altresì quando si rendano necessarie modifiche statutarie.

Le procedure di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono stabilite dal regolamento di attuazione.

art. 10

L'Assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando partecipi la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci.

Per le modifiche statutarie, le delibere sono validamente assunte se risultino presenti almeno 1/6 dei soci.

Tra una convocazione e l'altra dell'Assemblea deve intercorrere almeno un'ora.

art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci sono assunte a maggioranza dei voti palesi. Le deliberazioni riguardanti persone vengono prese con voto segreto.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede mediante votazione segreta, a cui partecipano i soci ordinari iscritti da almeno 3 (tre) mesi, i soci sostenitori, i soci onorari, i soci di diritto, i Presidenti dei SET, i Coordinatori d'area e i Coordinatori continentali.

Per le nomine sociali, è data facoltà ai Presidenti dei SET, ai Coordinatori d'area ed ai Coordinatori Continentali di esprimere il loro voto per corrispondenza, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di attuazione. Sono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti.

art. 12

L'Assemblea generale è presieduta, di norma, dal Presidente dell'Ente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente anziano del Consiglio Direttivo,

I processi verbali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nella riunione successiva.

art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto.

E' ammessa la delega, scritta sull'avviso di convocazione, solo ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO**art. 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

11 (undici) membri eletti dall'Assemblea tra i soci;

1 (uno) delegato ai problemi dell'emigrazione, nominato dall'Ordinario Diocesano di Concordia-Pordenone, il Presidente pro tempore della Provincia di Pordenone o un suo delegato permanente, il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone o un suo delegato.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

All'atto di insediamento, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato esecutivo ed il Segretario - Cassiere.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute in rappresentanza dell'Ente.

art. 15

Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell'Assemblea generale mediante l'adozione di delibere e provvede alla gestione economica e patrimoniale dell'Ente.

Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:

deliberare sui programmi di attività dell'Ente;

stabilire i compiti da attribuire al Comitato esecutivo per la durata del mandato o in via temporanea;

procedere all'integrazione del Consiglio, in caso di dimissioni o di vacanza per altre cause dei membri eletti dai soci, mediante surroga dei non eletti in ordine di graduatoria;

approvare l'istituzione di Segretariati territoriali all'estero o in Italia;

decidere sulle domande di ammissione dei soci e sulla loro sospensione o estromissione a: verificarsi di comportamenti pregiudizievoli o contrari agli scopi e alle finalità dell'ente; determinare le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità associative, stabilendo le iniziative opportune per il loro reperimento;

assumere il personale dipendente, stipulare il contratto di lavoro fissando compiti e retribuzione, procedere al

licenziamento, qualora venga riscontrata l'inidoneità anche in relazione peculiari funzioni dell'Ente o al verificarsi di riduzioni del Personale per cessate o ridimensionate attività;

dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea;

redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale;

predisporre, adottare ed aggiornare i regolamenti interni.

art. 16

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare a uno o più dei suoi membri specifici compiti di ordinaria amministrazione. Per lo studio e l'approfondimento di argomenti particolari, il Consiglio può avvalersi della collaborazione di esperti o di commissioni consultive, composte da soci e non soci.

art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 (due) volte all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta si presenti la necessità, su invito del Presidente o su istanza sottoscritta da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, salvi casi d'urgenza per i quali il termine può essere abbreviato.

Per l'efficacia delle deliberazioni, è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Le votazioni si fanno a scrutinio palese o con voto segreto, qualora si tratti di questioni concernenti le persone.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre sedute consecutive nel corso dell'anno, può essere dichiarato decaduto.

art. 18

Le delibere riguardanti l'acquisto, vendita, permuta di beni immobili o l'assunzione di obbligazioni attive o passive che superino il valore della metà del patrimonio dell'Ente risultante dall'ultimo bilancio approvato, debbono essere adottate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

E' richiesta la ratifica della delibera da parte dell'Assemblea, quando gli impegni superino i 2/3 (due terzi) del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

art. 19

Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Se uno o più dei consiglieri presenti ricusa, in tutto o in parte il verbale, devono essere specificati i motivi; in tal caso, l'approvazione del verbale è rinviata alla seduta successiva.

COMITATO ESECUTIVO

art. 20

Il Comitato esecutivo è composto da 7 (sette) membri:

Presidente;

Vice-Presidente;

4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo;

Segretario-Cassiere.

Ha la funzione di sovrintendente in generale alle attività e alla gestione ordinaria dell'Ente. Al Comitato esecutivo spetta in particolare:

dare esecuzione ai compiti attribuiti dal Consiglio Direttivo;

approntare i programmi e le delibere da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;

impostare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale;

disporre dei fondi per la gestione amministrativa ordinaria, entro i limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Direttivo;

adottare provvedimenti d'urgenza da sottoporre per la ratifica alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo;

controllare l'attività del personale dipendente.

PRESIDENTE

art. 21

Il Presidente rappresenta l'EFASCE di fronte ai terzi ed in giudizio: ha la firma sociale.

In caso di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano.

Convoca e dirige l'Assemblea generale e le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo.
Adotta, nell'interesse dell'Ente, provvedimenti urgenti, subordinandoli alla successiva ratifica dei competenti organi.
Controlla tutti gli atti dell'Ente, firma la corrispondenza ed i mandati di pagamento: questi ultimi debbono essere controfirmati dal Segretario - Cassiere, a cui è demandata la tenuta della contabilità e della cassa.
Riscuote somme a qualsiasi titolo e rilascia quietanze liberatorie.
Coordina l'attività dell'Ente, mantiene i rapporti con Istituzioni, Enti, Patronati, Associazioni estere, nazionali e regionali operanti nel campo dell'emigrazione.
Sospende per motivi gravi ed urgenti i dipendenti colpevoli di inadempienze e convoca, entro 10 (dieci) giorni, il Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

REVISORI DEI CONTI

art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, con specifica competenza, e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci.
Dura in carica tre anni.
Il Collegio nomina il proprio Presidente.

art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la sorveglianza sulla corretta amministrazione dell'EFASCE, controlla le scritture contabili ed i bilanci, ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto ad eseguire accertamenti contabili ogni sei mesi od ogni qualvolta siano richiesti dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dispone la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla regolare tenuta della contabilità da presentare, per l'approvazione, all'Assemblea annuale dei Soci.

SEGRETARIATI EFASCE TERRITORIALI

art. 24

Nei Paesi esteri di residenza o nelle località italiane dove si trovino comunità di corregionali, possono essere istituiti "Segretariati EFASCE Territoriali" (S.E.T.).
Sono organi del Segretariato:
Assemblea dei Soci;
Consiglio Direttivo;
Presidente.

art. 25

Per sviluppare specifiche e mirate iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo, sono costituiti presso i SET circoli o gruppi d'impegno per giovani, per anziani e per famiglie.
I responsabili dei circoli o dei gruppi d'impegno partecipano di diritto alle riunioni dei Consigli direttivi d'appartenenza.

art 26

Nei Paesi esteri dove esistono 3 o più SET, il Presidente dell'EFASCE, d'intesa con i Presidenti SET, può nominare un coordinatore d'area per agevolare e rendere spediti i rapporti con gli organismi operanti in Italia ed in Regione.
Analogamente il Presidente dell'EFASCE può nominare, sentito il parere dei Coordinatori d'area, un Coordinatore continentale incaricato di imprimere omogeneità d'indirizzo ad iniziative d'interesse generale per i corregionali.
L'EFASCE può altresì indire conferenze generali per l'aggiornamento periodico dell'organizzazione e delle linee operative dei SET o promuovere conferenze d'area per fronteggiare emergenze che si dovessero verificare presso i Paesi di residenza dei corregionali.

COORDINAMENTO ASSOCIATIVO

art. 27

Allo scopo di dare organicità e completezza alle attività previste dallo Statuto, l'EFASCE può aderire o promuovere iniziative di coordinamento operativo con associazioni ed enti che perseguono specifici indirizzi di tutela a favore degli italiani all'estero.

In tale prospettiva, possono essere individuate anche forme di integrazione organizzativa, purché compatibili con lo spirito e le disposizioni statutarie.

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 28

Le procedure elettorali, le disposizioni tecniche e le modalità di funzionamento degli organismi dell'Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti (EFASCE) e dei Segretariati EFASCE Territoriali (SET) sono disciplinate dal Regolamento di attuazione, predisposto dal Consiglio Direttiva ed approvato dall'Assemblea. generale.

art. 29

L'EFASCE non risponde delle obbligazioni di qualsiasi genere e specie e da chiunque assunte, in Italia e all'estero, prive di autorizzazione formale adottata dai competenti organi statutari. Per quanto non previsto e non contemplato dallo Statuto, valgono le norme stabilite in materia dalla legislazione e dagli ordinamenti italiani.

art. 29 bis

In nessun caso possono essere distribuiti utili agli associati, neanche in modo indiretto e la quota di ciascuno non può essere rivalutata né rimborsata in caso di recesso.

La quota associativi non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

In caso di scioglimento dell'ente, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui alla vigente normativa e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME TRANSITORIE

art. 30

Il presente Statuto entra in vigore il 5 maggio 2007 e sostituisce in ogni sua parte il precedente, nonché ogni altra norma, anche regolamentare, con esso incompatibile.

F.to Luchini Luigi

F.to Gaspare Gerardi